



Regione Basilicata

Legge Regionale n. 22 del 4 settembre 1986

Norme integrative e di attuazione della normativa statale in materia di smaltimento dei rifiuti

(B.U.R. Basilicata n. 38 del 8-9-1986)

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)

In relazione al disposto di cui all' art. 6, lett. f) del DPR 10 settembre 1982, n. 915, la presente legge detta norme integrative e di prima attuazione in materia di smaltimento dei rifiuti.

Essa in particolare:

- a) specifica i compiti attribuiti dal suddetto DPR alla Regione, alle Province ed ai Comuni;
- b) disciplina il processo di formazione ed approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti nonché la procedura per la individuazione dei siti ove ubicare i nuovi impianti di smaltimento;
- c) detta norme per l' istituzione del catasto regionale dei rifiuti;
- d) individua le strutture regionali preposte all' espletamento dei compiti di cui alla presente legge;
- e) disciplina le procedure di controllo e di autorizzazione;
- f) indica, in attesa del piano di cui alla precedente lettera b), gli interventi finanziari regionali di carattere provvisorio ed urgente per il miglioramento dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale.



Gestione-Rifiuti.it

La Regione, i Comuni, le Province, le Comunità Montane ed ogni altro ente o organismo pubblico operante nella regione devono, in sede di elaborazione e/ o approvazione di programmi, piani o progetti attinenti o aventi comunque riflessi sull' uso ed utilizzazione del territorio, tener conto dei profili relativi allo smaltimento dei rifiuti e, ove ne ricorra il caso, adottare e/ o indicare, per quanto di propria competenza, le misure idonee alla salvaguardia dell' ambiente e alla tutela della salute.

ARTICOLO 2

(Specificazioni terminologiche)

L' espressione " impianto di smaltimento " viene usata nella presente legge, salvo diversa specificazione, per indicare sia gli impianti di trattamento - nel significato dato a quest' ultima parola dall' art. 1, I comma del DPR 10 settembre 1982, n. 915 - sia dagli impianti di stoccaggio temporaneo e/ o definitivo.

La parola " zona " viene usata nella presente legge per indicare, con riferimento ai contenuti del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, il territorio di un Comune o parte di esso ai fini della successiva individuazione del sito ove realizzare un nuovo impianto di smaltimento o centro di raccolta dei veicoli a motore e simili di cui all' art. 15 del DPR 915/ 82.

La parola " sito " viene usata nella presente legge per indicare un terreno situato all' interno di una zona, come sopra definita, chiaramente individuato attraverso i relativi dati catastali ove ubicare un nuovo impianto di smaltimento o centro di raccolta dei veicoli a motore e simili

ARTICOLO 3

(Competenze della Regione)

Alla Regione compete:

- a) la predisposizione e l' aggiornamento del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
- b) l' approvazione, secondo la procedura indicata al successivo art. 7, dei siti in cui realizzare gli impianti di smaltimento ed i centri di raccolta dei veicoli a motore e simili;
- c) l' esame ed approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento;
- d) la promozione di forme ottimali di gestione intercomunale dei servizi di smaltimento secondo le indicazioni contenute nel piano regionale e secondo quanto previsto al successivo articolo 8;
- e) il rilascio dell' autorizzazione ad Enti, esclusi i comuni, o imprese singole e/ o associate ad:
 - 1) effettuare la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi;
 - 2) installare e/ o gestire impianti di smaltimento dei rifiuti speciali e/ o tossici e nocivi;
 - 3) installare e gestire impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e/ o speciali, e/ o tossici e nocivi;
- f) il rilascio dell' autorizzazione ai comuni o ad altro soggetto che gestisce il servizio pubblico di smaltimento ad:
 - 1) effettuare la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e/ o tossici e nocivi;
 - 2) installare e/ o gestire impianti di smaltimento dei rifiuti speciali e/ o tossici e nocivi;
- g) la trasmissione al Comitato Interministeriale, di cui all' art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 dei dati statistici rilevati ai sensi dell' ultimo comma degli articoli 3 e 11 del citato DPR 10 settembre 1982, n. 915 e delle informazioni inerenti la situazione dello smaltimento dei rifiuti.



Gestione-Rifiuti.it

h) l' emanazione ad integrazione della normativa statale vigente e della presente legge di norme tecniche e regolamentari per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;

i) definire le caratteristiche dei registri di carico e scarico e la relativa modulistica di cui all' art. 19 del DPR 915/ 82;

l) ogni altro adempimento ad essa demandato in materia di smaltimento dei rifiuti dalla normativa statale vigente e dalla presente legge.

Nell' esercizio delle attività di propria competenza in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione dei principi generali di cui all' art. 1 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, svolge azioni volte, in particolare:

- a favorire i sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata dei medesimi;

- a promuovere i sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia con l' osservanza dei criteri di economicità ed efficienza.

ARTICOLO 4

(Formazione e contenuti del piano regionale di smaltimento dei rifiuti)

In ottemperanza al disposto di cui all' art. 6 lett. a) e dell' art. 33 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, la Giunta Regionale elabora un progetto di piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Il progetto deve indicare tra l' altro:

- a) la quantità ed i tipi di rifiuti prodotti nel territorio regionale;
- b) i metodi di smaltimento ottimali, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, ivi comprese le piattaforme specializzate per i trattamenti dei rifiuti tossici e nocivi;
- c) il bacino territoriale ottimale di utenza di ciascun impianto di smaltimento, esistente o da realizzare;
- d) una o più zone ottimali di localizzazione, all' interno di ciascun bacino, ogni nuovo impianto previsto o centro di raccolta dei veicoli a motore e simili;
- e) le forme più convenienti di realizzazione da parte degli enti locali degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani;
- f) le iniziative dirette a limitare la formazione dei rifiuti e favorirne il riciclo e la utilizzazione;
- g) la spesa necessaria per la sua attuazione;
- h) l' ordine delle priorità d' intervento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
- i) gli impianti di smaltimento esistenti e/ o i centri di raccolta dei veicoli a motore e simile da bonificare o trasferire.

Il progetto di piano è inviato ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane ed al Consorzio dei Comuni non montani del Materano perchè esprimano il loro parere entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

Entro i successivi 60 giorni, la Giunta Regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al Consiglio Regionale per l' approvazione. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di modificarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per singole parti.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 5

(Contributo a favore dei Comuni)

I Comuni, sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti anche da altri Comuni, hanno titolo, previa convenzione, ad essere risarciti degli oneri relativi alle azioni intese ad evitare il disagio ambientale mediante la corresponsione da parte dei soggetti indicati al successivo comma di un contributo annuo determinato sulla base di criteri preventivamente fissati dalla Giunta Regionale con riferimento alla quantità e qualità dei rifiuti.

La suddetta convenzione viene stipulata:

- a) tra Comune sede dell' impianto e Comune che conferisce i rifiuti, se trattasi di impianto di smaltimento di rifiuti urbani e/ o assimilabili agli urbani;
- b) tra Comune sede dell' impianto e gestore dell' impianto se trattasi di impianto per lo smaltimento dei rifiuti speciali e/ o tossici e nocivi.

Le somme introitate devono essere destinate per interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della natura e dell' ambiente. Il contributo viene annualmente rivalutato in base all' indice ISTAT del costo della vita.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche relativamente ai centri di raccolta di veicoli a motore e simili destinati alla demolizione.

E' fatto salvo quanto disposto dall' art. 2, commi 5o, 6o e 7o del Decreto Legge 30 dicembre 1981 n. 801 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 1982 n. 62.

ARTICOLO 6

(Effetti del piano regionale)

Le prescrizioni normative contenute nel piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di smaltimento dei rifiuti.

Nella concessione dei contributi regionali, per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, si deve tener conto dei criteri di carattere programmatico e delle indicazioni d' ordine prioritario contenuti nel piano, nonché del criterio generale volto ad incentivare e privilegiare la gestione associata fra due o più Comuni di un medesimo impianto di smaltimento e/ o alla raccolta differenziata dei rifiuti.

ARTICOLO 7

(Individuazione dei siti)

Alla individuazione dei siti ove realizzare i nuovi impianti di smaltimento e/ o i centri di raccolta dei veicoli a motore e simili destinati alla demolizione si provvede secondo la seguente procedura:

- a) i comuni, nel cui ambito territoriale ricadono le zone previste dal piano di cui al precedente art. 4, espletate le necessarie indagini anche di impatto ambientale, individuano il sito ove ubicare l' impianto di smaltimento o il centro di raccolta e demolizione dei veicoli a motore e simili;
- b) l' atto di individuazione del sito, corredato dalla necessaria documentazione, viene trasmesso alla Giunta Regionale che l' approva, previo parere del Comitato Tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, integrato dai componenti del Comitato di esperti di cui al successivo art. 14.

La deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del sito costituisce, ai sensi con le procedure dell' art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62, ove necessario, variante degli strumenti urbanistici vigenti dei comuni interessati.

Le indicazioni e le norme in esse contenute si sostituiscono alle eventuali previsioni difformi dai suddetti strumenti urbanistici.



Gestione-Rifiuti.it

Alla individuazione dei siti, di cui al presente articolo, i Comuni interessati debbono provvedere entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano.

Scaduto inutilmente tale termine vi provvede la Regione mediante la nomina di un Commissario ad acta.

Per l'espletamento delle indagini necessarie alla individuazione dei siti e/ o per la loro eventuale acquisizione, i comuni possono utilizzare le disponibilità finanziarie previste al successivo articolo 23, secondo criteri preventivamente stabiliti dalla Giunta Regionale.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per l'individuazione dei siti previsti dall'articolo 2 del DPR 30 dicembre 1981, n. 801 convertito nella legge 5 marzo 1982, n. 62 relativi allo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

ARTICOLO 8

(Gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili)

Per lo svolgimento del servizio inerente alla raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e degli altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Comuni, questi possono fare ricorso ad una delle seguenti forme di gestione, anche limitatamente ad una sola fase del servizio:

- a) gestione da parte di ciascun Comune, in forma diretta o mediante azienda municipalizzata;
- b) concessione ad enti e/ o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell' art. 16 della presente legge;
- c) gestione mediante affidamento alla Comunità Montana di appartenenza o al Consorzi dei Comuni non montani del Materano, ovvero mediante costituzione di apposito consorzio o azienda consortile, con l' eventuale partecipazione anche d' imprese singole o associate e/ o di consorzi industriali aventi sede in Basilicata;
- d) affidamento ad altro Comune o Consorzio di Comuni o azienda municipalizzata o consortile, adeguatamente attrezzati.

L' atto di costituzione di consorzi fra due o più comuni, con l' eventuale partecipazione di comunità montane e/ o di altri enti pubblici operanti nella regione nonchè di imprese singole o associate per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, è approvato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 9

(Gestione da parte di Comuni o altri enti pubblici dei servizi di smaltimento dei rifiuti speciali, e dei centri di raccolta di veicoli a motore e simili destinati alla demolizione)

Qualora un impianto di smaltimento di rifiuti speciali e/ o tossici e nocivi ovvero un centro di raccolta di veicoli a motore e simili è realizzato da un Comune o altro soggetto pubblico che ne abbia la facoltà ai sensi del DPR 915/ 82, alla gestione della relativa attività , ivi compresa la eventuale raccolta e trasporto, si provvede mediante una delle forme indicate all' art. 8, primo comma.

ARTICOLO 10

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell' ambiente, il Presidente della Giunta Regionale o il Sindaco adottano, nell' ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell' art. 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.



Gestione-Rifiuti.it

Con l'adozione di dette ordinanze il Presidente della Giunta regionale, può tra l'altro, imporre ad un determinato Comune di mettere a servizio di altro Comune vicinore per un periodo di tempo limitato, l'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani stabilendo in tal caso i criteri e le modalità per la disciplina dei conseguenti rapporti anche economici fra le due amministrazioni interessate.

ARTICOLO 11

(Istituzione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento)

In attuazione del disposto dell'art. 6, primo comma, lettera e) del DPR 10 settembre 1982, n. 915, è istituito il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento.

Obiettivi del catasto sono:

- a) raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi;
- b) seguire il movimento territoriale dei rifiuti ed individuarne la destinazione, al fine di agevolare il controllo;
- c) verificare il rispetto del processo autorizzato, ai sensi della normativa vigente;
- d) garantire un adeguato flusso informativo in merito a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti, anche al fine della predisposizione dei piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
- e) raccogliere i dati relativi al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero e al riciclo dei rifiuti.

Le organizzazioni ambientaliste rappresentative possono accedere, a domanda, ai dati del catasto regionale. Le modalità di accesso sono disciplinate dalla Giunta Regionale.

Le schede tipo per la rivelazione dei dati di cui al disposto dell'art. 3, ultimo comma, e dell'art. 11, ultimo comma, del DPR n. 915/ 82 sono approvati dalla Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono tenuti alla compilazione dei modelli di cui al comma precedente e alla trasmissione contemporanea alla Regione, al Comune, e alla Provincia competenti per territorio entro il mese di febbraio di ciascun anno, tutti i soggetti che producono e smaltiscono i rifiuti di cui all'art. 2 del DPR n. 915/ 82.

ARTICOLO 12

(Attribuzioni e compiti delle strutture regionali)

L'elaborazione tecnica del piano ed i relativi aggiornamenti sono curati dal Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale che vi provvede avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali interessate nonché, ove necessario, di altre amministrazioni pubbliche e/ o istituti specializzati e/ o esperti in materia, attraverso il conferimento da parte della Giunta regionale di specifici incarichi.

Compete altresì al suddetto Dipartimento, sentiti gli altri Dipartimenti interessati:

- a) l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni relative alla raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) il coordinamento delle attività delle UUSSLL nella materia di cui alla presente legge;
- c) il parere di conformità alle norme vigenti, sotto l'aspetto igienico - sanitario, dei regolamenti comunali in materia di rifiuti;
- d) la gestione del catasto regionale dei rifiuti;
- e) l'effettuazione di studi e ricerche per la razionale organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento, dando la priorità alle azioni tese al recupero di materie prime e seconde, già elencata al punto b) dell'art. 4, in primo luogo attraverso azioni di raccolta differenziate.



Gestione-Rifiuti.it

Compete al Dipartimento regionale Assetto del Territorio, sentiti gli altri Dipartimenti interessati:

- a) l' istruttoria per l' approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione ed esercizio degli impianti medesimi;
- b) l' effettuazione di eventuali ulteriori accertamenti tecnici circa la idoneità dei siti, individuati dai Comuni, ove localizzare gli impianti di smaltimento e i centri di raccolta dei veicoli a motore e simili destinati alla demolizione;
- c) ogni altra attività di competenza regionale, inerente la materia oggetto della presente legge, ove sia prevalente l' aspetto ingegneristico, geologico, urbanistico o paesaggistico.

Compete al Dipartimento Regionale Attività Produttive, sentiti gli altri Dipartimenti interessati, l' elaborazione di norme tecniche per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di altri servizi non assimilabili a quelli urbani nonché l' effettuazione di studi e ricerche per la riduzione della produzione di detti rifiuti e per il loro recupero.

Compiti simili a quelli attribuiti al Dipartimento Attività Produttive spettano al Dipartimento regionale Agricoltura relativamente ai rifiuti provenienti da attività agricole non assimilabili a quelli urbani.

ARTICOLO 13

(Coordinamento)

Al fine di assicurare il coordinamento e la verifica delle funzioni concernenti l' attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, d' intesa con gli Assessori competenti, promuove periodicamente e comunque almeno una volta ogni anno incontri e/ o conferenze regionali cui sono invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, comunali delle Unità Sanitarie Locali e delle associazioni e/ o organizzazioni più rappresentative a livello regionale di difesa dell' ambiente.

ARTICOLO 14

(Comitato di esperti)

Con deliberazione della Giunta Regionale è costituito un comitato di esperti denominato "Comitato Tecnico Regionale per lo smaltimento dei rifiuti".

Spetta a detto comitato, quale organismo di consulenza tecnica della Regione nelle materie di cui alla presente legge, esprimere parere in ordine:

- a) alla elaborazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti;
- b) alla approvazione dei progetti ed elaborati tecnici relativi agli impianti di smaltimento;
- c) al rilascio delle autorizzazioni regionali;
- d) ad ogni altra questione di carattere tecnico, in materia di smaltimento dei rifiuti, ad esso sottoposta dagli organi e/ o uffici regionali.

Il numero complessivo dei componenti il predetto comitato non può essere superiore alle 7 unità . Di esso debbono in ogni caso far parte esperti nei settori chimico, biologico, igienico - sanitario, ingegneristico ed amministrativo, con comprovata professionalità in materia di smaltimento dei rifiuti.

In via eccezionale, ove richiesto dalla complessità e/ o originalità tecnica delle questioni rimesse alla competenza regionale, la Giunta Regionale può integrare di volta in volta la composizione del comitato con altri esperti, fino ad un massimo di due.

Con l' atto di costituzione del comitato la Giunta Regionale ne individua il coordinatore e la segreteria.



Gestione-Rifiuti.it

Ai componenti del comitato, non dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza di L. 50.000 lorde per ogni riunione del comitato.

Agli stessi componenti compete inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni del comitato.

Al finanziamento della spesa di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 550 del bilancio 1986 e, per gli anni successivi, con gli stanziamenti iscritti nello stesso o corrispondente capitolo.

ARTICOLO 15

(Approvazione dei progetti di impianti di smaltimento)

E' soggetto ad approvazione della Regione ogni progetto di impianto di smaltimento dei rifiuti, siano essi urbani, speciali o tossici e nocivi.

Tale obbligo sussiste a carico di qualsiasi soggetto, pubblico o privato - ivi compresi i Comuni o Consorzi di Comuni - che intenda realizzare un impianto di smaltimento dei rifiuti.

All' approvazione dei progetti e dei relativi elaborati tecnici provvede la Giunta regionale, su conforme parere del Comitato Tecnico Amministrativo di cui all' art. 32 della LR 6 febbraio 1977, n. 10 integrato dai componenti del Comitato di esperti previsti dall' art. 14 della presente legge.

Le domande per l' approvazione dei progetti di smaltimento debbono essere presentate alla Regione - Dipartimento Assetto del Territorio - corredate, in triplice copia, dei progetti medesimi e della documentazione specificata nell' allegato " A " alla presente legge.

Qualora il progetto venga presentato da un Comune o Consorzio di Comuni ovvero da altro Ente pubblico, la documentazione specificata nell' allegato " A " è da ritenersi obbligatoria limitatamente alle parti compatibili con l' ordinamento proprio di detti Enti.

Copia della domanda e della documentazione prescritta deve essere inviata per conoscenza al Comune nel cui territorio è prevista l' ubicazione dell' impianto.

Alle eventuali successive modifiche della documentazione indicata nell' allegato " A " si provvede con atto del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta

ARTICOLO 16

(Attività soggette ad autorizzazione)

E' soggetta ad autorizzazione regionale:

- a) l' attività , da parte di Enti o imprese concessionari di Comuni o Consorzi di comuni, di raccolta e/ o trasporto dei rifiuti urbani, speciali assimilabili agli urbani e/ o urbani pericolosi nonché dei rifiuti speciali costituiti dai residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione delle acque di scarichi urbani;
- b) l' attività da parte di qualsiasi soggetto di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali prodotti da terzi;
- c) l' installazione e gestione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e/ o speciali, fatta eccezione per i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane relativamente agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e/ o speciali assimilabili e/ o urbani pericolosi;
- d) l' attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, da chiunque svolta;
- e) l' installazione e gestione di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;
- f) l' installazione e gestione di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
- g) l' installazione e gestione di impianti di smaltimento finale di rifiuti tossici e nocivi.



Gestione-Rifiuti.it

Le domande di autorizzazione devono essere presentate alla Regione corredate della documentazione indicata agli allegati " B", " C" e " D" della presente legge, in triplice copia.

Allorquando uno stesso soggetto è interessato al rilascio di autorizzazioni concernenti due o più delle attività elencate al primo comma, le relative domande vanno presentate distintamente, riferite rispettivamente alla:

- a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e/ o assimilabili;
- b) raccolta e trasporto di rifiuti speciali;
- c) raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
- d) installazione e/ o gestione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e/ o assimilabili;
- e) installazione e/ o gestione di impianti di smaltimento di rifiuti speciali;
- f) installazione e/ o gestione di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

I provvedimenti di autorizzazione vengono adottati dalla Giunta, previa istruttoria degli uffici regionali competenti ai sensi del precedente art. 12 e su parere del comitato di esperti di cui al precedente art. 14.

Sono fatti salvi i pareri degli organismi statali previsti dalla normativa statale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti.

I provvedimenti di autorizzazione conterranno gli elementi e prescrizioni previsti dalla normativa statale vigente nonché ogni altra misura e prescrizione atte ad evitare danno o pericolo per la salute collettiva e per la conservazione dell' ambiente.

In particolare, i provvedimenti di autorizzazione alla installazione e gestione di impianti di smaltimento indicheranno:

- a) i tipi e i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;
- b) la durata dell' autorizzazione;
- c) le misure di ripristino dell' area interessata, dopo la chiusura dell' impianto;
- d) l' ammontare della cauzione da versare a garanzia del ripristino, limitatamente alle autorizzazioni rilasciate a soggetti privati.

Il provvedimento di autorizzazione può essere sempre modificato o integrato ovvero può esserne sospesa l' efficacia, anche a richiesta del soggetto autorizzato, per evitare danni a persone o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse.

ARTICOLO 17

(Decadenza dell' autorizzazione)

Il soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo 16 è tenuto, sotto comminatoria di decadenza dell' autorizzazione:

- a) a comunicare ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/ o legale rappresentante e/ o presidente dell' impresa, società od Ente nonché ogni modifica e/ o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà e/ o gestione degli impianti e/ o nell' esercizio delle attività di cui al precedente art. 16;
- b) a comunicare annualmente, ed anche ogni qual volta ne sia fatta richiesta, i dati inerenti lo smaltimento dei rifiuti nonché , per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all' importazione ed esportazione ed a trasmettere ogni altra utile informazione e notizia;
- c) ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità;
- d) a non sospendere l' attività dell' impianto senza esserne preventivamente autorizzato.

Il provvedimento di decadenza è adottato, previa contestazione dei motivi e fissazione di un termine per le controdeduzioni.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 18

(Garanzie finanziarie)

1) I soggetti autorizzati alla gestione di impianti di smaltimento di rifiuti, esclusi gli Enti pubblici, sono tenuti, entro 30 gg. Dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di decadenza dell' autorizzazione stessa, a prestare cauzione, nei modi e nelle forme di legge, a garanzia dell' esatto adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dall' autorizzazione, sia durante che dopo l' esercizio degli impianti.

2) L' ammontare della cauzione è stabilito con il provvedimento di autorizzazione, in misura che sia assicurata la copertura almeno dei costi necessari per la chiusura in qualunque momento degli impianti e delle installazioni, nonché per la bonifica e il recupero dell' area interessata e delle installazioni. Relativamente agli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, la misura della cauzione deve essere altresì idonea ad assicurare la copertura dei costi fissi connessi al proseguimento dell' esercizio dell' impianto e dei costi di trattamento finale o di stoccaggio definitivo.

Relativamente alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, l' ammontare della cauzione è stabilito in misura che sia assicurata almeno la copertura dei costi relativi alla bonifica dei mezzi impiegati.

La prestazione della garanzia finanziaria dovuta per la autorizzazione all' esercizio di impianti di smaltimento avviene mediante versamento alla Tesoreria Comunale nel quale è situato l' impianto.

ARTICOLO 19

(Competenze delle Province)

Le funzioni di controllo sullo smaltimento dei rifiuti competono alle province ai sensi dell' art. 104 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell' art. 7 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

Dette funzioni sono esercitate tramite ispezioni e/ o prelievi di campioni all' interno degli stabilimenti, impianti o imprese che producono, trasportano, trattano o effettuano lo stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti.

Il controllo è finalizzato alla verifica:

- a) all' osservanza delle prescrizioni dettate dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni del comitato interministeriale, nonché dalle norme regionali di attuazione;
- b) del possesso delle autorizzazioni di cui all' art. 16 della presente legge e dell' osservanza degli obblighi imposti con le medesime;
- c) della conformità dei tipi e delle quantità di rifiuti trasportati o smaltiti ai tipi ed alle quantità stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- d) della regolare tenuta dei registri di carico e scarico, in quanto prescritti, nonché , per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto;
- e) della concordanza delle risultanze dei registri di carico e scarico relativi alle diverse fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Il controllo è altresì finalizzato alla rilevazione degli effetti che l' esercizio dell' impianto e dell' attività produce sull' ambiente fisico e biologico, sulla salute della collettività e dei singoli, sulla pubblica igiene.

Salvi gli adempimenti di legge connessi all' accertamento di comportamenti sanzionati dagli art. 24 e seguenti del DPR 10 settembre 1982, n. 915, le Province curano l' informazione alla Regione ed ai Comuni interessati del risultato dei controlli eseguiti.

Spetta altresì alle Province applicare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, salvo quanto previsto dall' art. 20 - 1o comma lettera c) - della presente legge, nonché l' introito dei relativi proventi.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 20

(Competenze dei Comuni)

Ferme restando le competenze attribuite ai Comuni dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, agli stessi spetta:

- a) individuare i siti ove localizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti ed i centri di raccolta dei veicoli a motore e simili destinati alla demolizione;
- b) provvedere, in caso di inadempienza, al risanamento e recupero delle aree delle discariche abbandonate o esaurite, ordinando ai proprietari dei terreni e/ o in solido con i gestori della discarica, l' esecuzione dei lavori entro un termine perentorio;
- c) applicare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste dall' articolo 24 del DPR 10 settembre 1982, n. 915;
- d) provvedere, nel quadro della tutela ambientale e dell' assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico.

ARTICOLO 21

(Regolamento comunale)

I regolamenti comunali adottati ai sensi dell' art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 sono sottoposti al preventivo parere previsto dall' art. 12, terzo comma, lettera c) della presente legge. Detto parere è sostitutivo di ogni altro parere di carattere igienico - sanitario previsto dalla normativa statale e/ o regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 22

(Criteri di utilizzazione delle disponibilità finanziarie regionali)

Nelle more della definizione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, le disponibilità finanziarie della regione destinate alla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti saranno utilizzate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione competente, sulla base dei seguenti criteri di priorità :

- a) interventi volti al superamento delle situazioni di più grave pericolo di danno all' ambiente e/ o alla salute dei cittadini;
- b) preferenza per i Comuni che abbiano già costituito tra di loro, con l' eventuale partecipazione di altri enti o imprese, consorzi ovvero abbiano definito forme associative per la utilizzazione di un medesimo impianto di smaltimento avendo provveduto altresì ad individuare la tipologia dell' impianto medesimo nonchè il sito per la sua localizzazione;
- c) preferenza per gli impianti di smaltimento e recupero almeno parziale di materie.

I criteri di cui al precedente comma valgono anche per le scelte spettanti alla Regione ai fini della presentazione ai competenti organi statali di programmi e progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani, nonchè per la individuazione delle priorità previste dal precedente art. 4, II comma, lettera h).



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 23

(Norma finanziaria)

La spesa occorrente per la predisposizione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti e quella occorrente per la individuazione dei siti, valutata in L. 2.250 milioni per il triennio 1986- 88, di cui 750 milioni per l' anno 1986, farà carico al cap. 4652 (di nuova istituzione) così denominato.

"Spese per la predisposizione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti e connessi adempimenti attuativi", con prelevamento di pari importo dal cap. 7461 (fondo globale per provvedimenti in corso - spesa in c/ capitale).

Al finanziamento della spesa occorrente si provvederà con accensione di apposito mutuo, giusta autorizzazione ex art. 13 della LR 30/ 11/ 1986 n. 5.

ARTICOLO 24

(Operazione di finanziamento)

La durata del mutuo di cui al precedente articolo è stabilita in 15 anni ed il relativo tasso effettivo annuo non dovrà superare una misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.

Nessuna variazione al tasso sarà ammessa durante l' intero periodo di ammortamento del mutuo.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie al suo perfezionamento saranno a carico della Regione.

ARTICOLO 25

(Annualità di ammortamento del mutuo)

L' importo delle annualità di ammortamento del mutuo di cui all' articolo 23 rientra nei limiti indicati dal sesto comma dell' art. 51 della legge regionale 11/ 4/ 1978, n. 18 e del secondo comma dell' art. 10 della legge 16/ 5/ 1970 n° 281.

L' onere derivante dall' ammortamento del mutuo di cui alla presente legge, valutato in L° 125.000.000 per l' anno 1986, 250.000.000 per l' anno 1987 e 375.000.000 per l' anno 1988 farà carico al capitolo 7700 del Bilancio regionale.

Alla Copertura finanziaria del suddetto onere provvederanno il Bilancio pluriennale 1986- 1988 allegato al Bilancio di previsione 1986, ed i Bilanci pluriennali successivi al 1988 fino ad esaurimento del periodo di ammortamento.

ARTICOLO 26

(Norme transitorie e finali)

Fino alla definizione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti ed alla sua concreta attuazione:

- a) i provvedimenti di autorizzazione di competenza regionale vengono rilasciati di norma in via provvisoria;
- b) alla individuazione dei siti ove localizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali o tossici e nocivi nonchè i centri di raccolta e demolizione dei veicoli a motore e simili, provvedono i Comuni con spesa a carico della Regione secondo quanto previsto dagli articoli 7, 4o comma e 23 della presente legge;
- c) è fatto obbligo ai Comuni di adottare, ove possibile, tutte le misure anche temporanee atte a conseguire nell' espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti migliori condizioni igienico - sanitarie e di tutela ambientale.

Le attività e gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi alle prescrizioni e/ o caratteristiche stabilite dalla normativa statale entro il termine del 31



Gestione-Rifiuti.it

dicembre 1986 ovvero entro il minor termine stabilito dal provvedimento regionale provvisorio di autorizzazione.

ARTICOLO 27

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al DPR 10 settembre 1982, n° 915, e alle disposizioni del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 dello stesso decreto.

ARTICOLO 28

(Pubblicazione)

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 settembre 1986

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



Gestione-Rifiuti.it

ALLEGATO 1

Allegato "A" (art. 15) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione di progetti di smaltimento dei rifiuti.

I progetti di cui all' art. 15 relativi agli impianti di smaltimento, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:

- 1.00 - Relazione generale.
- 2.00 - Analisi di impatto ambientale.
- 3.00 - Elaborati tecnici.
- 4.00 - Certificazioni finanziarie.
- 5.00 - Certificazioni integrative.

1.00 - Relazione generale e sua articolazione

- 1.01 - Considerazioni di base del progetto.
- 1.02 - Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
- 1.03 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
- 1.04 - Indicazione ove possibile dei produttori dei rifiuti in riferimento ai tipi ed alle qualità .
- 1.05 - Metodo di smaltimento da adottare ed esposizione delle ragioni.
- 1.06 - Ricerche ed indagini effettuate per la scelta della area ove localizzare l' impianto con particolare riferimento, in caso di progetti relativi a discariche controllate, a quelle geologiche tecniche ed idrogeologiche.
- 1.07 - Eventuali opere necessarie per la sistemazione dell' area interessata dall' impianto con particolare riferimento in caso di progetto relativo a discariche controllate alle opere idrauliche ed idrogeologiche.
- 1.08 - Esigenze in ordine alla eliminazione dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi.
- 1.09 - Piano per la bonifica e il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell' impianto, progetto per la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di finanziamento.
- 1.10 - Ogni altra utile informazione e notizia.

2.00 - Analisi di impatto ambientale e sua articolazione

- 2.01 - Situazione generale dell' ambiente interessato dall' impianto.
- 2.02 - Individuazione di possibili effetti negativi sull' ambiente fisico e biologico e sulla salute ed igiene pubblica.
- 2.03 - Misure da adottare per evitare, compensare o ridurre gli effetti negativi sull' ambiente, per eliminare ogni possibilità di inquinamento, ed evitare esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larve, ratti e insetti.
- 2.04 - Esame di compatibilità tra il progetto proposto ed i piani e le norme in materia di ambiente, assetto urbano e di utilizzazione del suolo relativamente all' area interessata, con riferimento anche all' esigenza di evitare, ove possibile, l' attraversamento di centri abitati da parte di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
- 2.05 - Ogni altra utile informazione e notizia.



Gestione-Rifiuti.it

3.00 - Elaborati tecnici

- 3.01 - Schema quantitativo e dettagliato dell' impianto e suo dimensionamento.
- 3.02 - Disegni dell' impianto in scala 1: 50.
- 3.03 - Disegni esecutivi architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento dei macchinari in scala 1: 50.
- 3.04 - Disegni in pianta e sezione dei particolari più significativi in scala adeguata.
- 3.05 - Schemi funzionali.
- 3.06 - Disegni di installazione dei macchinari.
- 3.07 - Schemi quantificati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e loro dimensionamento.
- 3.08 - Specifiche dettagliate del macchinario dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e di quanto altro occorra per la realizzazione dell' opera dell' impianto.
- 3.09 - Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature e loro accessori nonchè degli strumenti di misura, regolazione e controllo e loro accessori.
- 3.10 - Ogni altra utile informazione.

3. a0 Elaborati tecnici relativi a progetti di discariche controllate:

- 3. a1 - Schema quantitativo e dettagliato dell' impianto e suo dimensionamento, anche relativamente allo smaltimento del percolato e del biogas.
- 3. a2 - Planimetria scala 1: 25.000 con l' esatta localizzazione dell' area destinata a discarica.
- 3. a3 - Planimetria scala 1: 25.000 estesa all' intero bacino di utenza con l' indicazione della viabilità esistente o di progetto ed i relativi tempi di percorrenza.
- 3. a4 - Planimetria scala 1: 25.000 estesa per un raggio di 3 Km. rispetto al sito con indicata la destinazione del suolo attuale e programmato.
- 3. a5 - Disegni esecutivi architettonici e strutturali delle opere a servizio della discarica.
- 3. a6 - Disegni in pianta e sezione delle impermeabilizzazioni in scala adeguata.
- 3. a7 - Planimetria quotata dell' area interessata alla discarica, in scala 1: 1.000.
- 3. a8 - Planimetria contenente i caratteri dell' idrologia superficiale e dell' acclività dell' area interessata e di quelle circostanti in scala 1: 2.000.
- 3. a9 - Studio geologico ed idrogeologico di dettaglio dell' area interessata alla discarica e di quelle circostanti per un raggio di un Km. Con specificazione dei parametri idrogeologici, chimici e batteriologici della falda acquifera.
- 3. a10 - Schemi quantificati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e loro dimensionamento.
- 3. a11 - Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature e loro accessori nonchè degli strumenti di misura, regolazione e controllo e loro accessori.
- 3. a12 - Sistema di monitoraggio per il controllo dell' inquinamento delle acque e dell' aria.
- 3. a13 - Opere di carattere geologico - tecnico, idrogeologico ed idraulico.
- 3. a14 - Ogni altra utile informazione.

4.00 Certificazioni finanziarie.

- 4.01 - Preventivo comprendente tutte le spese relative all' impianto da realizzare, ivi comprese quelle per la progettazione costruttiva di dettaglio e per il collaudo dell' impianto nonchè le spese per imprevisti e le spese generali.
- 4.02 - Indicazione dei mezzi di finanziamento.
- 4.03 - Piano di ammortamento.
- 4.04 - Ogni altra utile informazione o notizia.



Gestione-Rifiuti.it

5.00 Certificazioni integrative

5.01 - Certificazione del Sindaco relativa al parere espresso dalla Commissione Edilizia.

5.02 - Parere del competente ente qualora la localizzazione dell' impianto sia prevista all' interno di un agglomerato o zona industriale.

5.03 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente e/ o adottato e/ o previsto sulla quale siano riportati l' area interessata dall' impianto e gli eventuali immobili esistenti limitrofi all' area medesima.

5.04 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico esecutivo se vigente e/ o se adottato e/ o se previsto sulla quale siano riportati gli eventuali immobili esistenti limitrofi all' area medesima.

5.05 - Copia autentica del titolo di proprietà o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella prevista per l' impianto medesimo.

5.06 - Copia dell' eventuale compromesso ovvero prova di aver attivato la procedura espropriativa in mancanza di quanto richiesto al precedente punto 5.05.

5.07 - Parere del servizio di igiene pubblica della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

5.08 - Ogni altra certificazione idonea a dimostrare che lo impianto è progettato in conformità alle norme vigenti.

5. a0 - Certificazioni integrative relative a progetti di discariche controllate:

5. a1 - Parere della Commissione edilizia comunale.

5. a2 - Parere del competente ente qualora la localizzazione dell' impianto sia prevista in agglomerato o zona industriale.

5. a3 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente e/ o adottato e/ o previsto sulla quale siano riportati l' area interessata dall' impianto e gli eventuali immobili esistenti limitrofi all' area medesima.

5. a4 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico esecutivo se vigente e/ o se adottato e/ o se previsto sulla quale siano riportati gli eventuali immobili esistenti limitrofi all' area medesima.

5. a5 - Parere del servizio di igiene pubblica della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

5. a6 - Copia autenticata dei titoli di proprietà o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella prevista per l' impianto medesimo.

5. a7 - Copia dell' eventuale compromesso ovvero di avere attivato la procedura espropriativa in mancanza di quanto richiesto al precedente punto 5. a6.

5. a8 - Perizia giurata di un professionista iscritto all' Albo, dalla quale risulti:

a) che il sito prescelto è ubicato a distanza non inferiore a quella minima di sicurezza, in relazione alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche;

b) che il sito prescelto è ubicato a distanza di sicurezza, a tutela della salute pubblica e della sicurezza del traffico, da sistemi viari di grande comunicazione e da centri abitati;

c) che il sito prescelto per l' ubicazione abbia una stabilità tale, o resa tale mediante le opere progettate, da evitare rischi di frane o cedimenti del fondo e delle pareti, nonché di spostamenti e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio dell' acqua meteoriche, in quanto previste;

d) lo spessore, la permeabilità, la capacità di ritenzione e assorbimento degli strati del suolo fra la massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falda e che tali parametri accertati attraverso indagini di natura idraulica, geologica ed idrogeologica, siano tali da preservare le acque dall' inquinamento;

e) lo spessore e le caratteristiche del materiale impermeabilizzante, la distanza tra il fondo della discarica e il livello di massima escursione della falda idrica, la permeabilità e lo spessore dello strato di terreno su cui deve essere posato il manto impermeabilizzante; la permeabilità dello



Gestione-Rifiuti.it

strato impermeabilizzante in condizioni di massimo carico idraulico dell' impianto (nei casi in cui è prescritto o comunque sia prevista l' impermeabilizzazione).

5. a9 - Certificazione, rilasciata da laboratori universitari, relativi allo spessore ed alla resistenza dei materiali da impiegarsi per l' impermeabilizzazione.

5. a10 - Ogni altra certificazione idonea a dimostrare che l' impianto è progettato in conformità delle norme vigenti.

La perizia giurata di cui al punto 5. a8 può essere sostituita, qualora il progetto sia proposto all' approvazione da un ente pubblico, da una relazione del responsabile dell' Ufficio Tecnico dell' ente stesso.



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ila (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



Gestione-Rifiuti.it

ALLEGATO 2

Allegato "B" (Art. 16, I comma, lettera a) e b) - Documentazione da allegare alle domande di autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani e/ o speciali)

Le Domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all' art. 16, I comma, lettere a), e b) della presente legge devono essere corredate dei documenti qui di seguito indicati:

- 1.00 - Relazione generale.
- 2.00 - Idoneità tecnico - economica - documentazione.
- 3.00 - Certificazioni integrative.

1.00 - Relazione generale e sua articolazione

- 1.01 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti.
- 1.02 - Descrizione delle varie fasi relative alla raccolta, trasporto con indicazione dell' impianto cui sono destinati per il finale smaltimento.
- 1.03 - Misure adottate per evitare danno e/ o pericolo di danno all' ambiente considerato in tutte le sue componenti, ed alla pubblica incolumità .
- 1.04 - Ogni utile informazione e notizia.

2.00 - Idoneità tecnico - economica - documentazione

- 2.01 - Titoli professionali dell' imprenditore e/ o dei dirigenti dell' impresa e/ o del responsabile della gestione.
- 2.02 - Elenco del personale addetto o da adibire al servizio con indicazione delle qualifiche professionali.
- 2.03 - Elenco dell' attrezzatura di cui si dispone, con specificazione, per quanto attiene ai mezzi di trasporto, degli elementi di individuazione.
- 2.04 - Ogni altra utile informazione e notizia.

3.00 - Certificazioni integrative (solo se il richiedente è un soggetto privato)

- 3.01 - Certificato d' iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
- 3.02 - Atto costitutivo (solo per le società regolarmente costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e lavoro).
- 3.03 - Certificato d' iscrizione nell' apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di produzione e lavoro).
- 3.04 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti che l' impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.
- 3.05 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti, in base ad atti depositati, l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l' impresa richiedente.
- 3.06 - Certificato generale del casellario giudiziale penale nonchè certificato dei carichi penali in pretura e dei carichi pendenti in tribunale per il legale rappresentante dell' Ente o impresa.



Gestione-Rifiuti.it

ALLEGATO 3

Allegato "C" (Art. 16 I comma lettera c) - Documentazione da allegare alle domande d'autorizzazione all'esercizio d' impianti di smaltimento di rifiuti urbani e/ o speciali.

Le domande per il rilascio della autorizzazione di cui all' art. 16, I comma, lettera c) della presente legge devono essere corredate dai documenti di seguito indicati:

1.00 - Relazione generale

- 1.01 - Descrizione delle tipologie e delle quantità massime di rifiuti che possono essere smaltiti.
- 1.02 - Descrizione delle varie fasi relative alle operazioni di raccolta e trasporto.
- 1.03 - Misure adottate per evitare danno e/ o pericolo di danno all' ambiente, considerato in tutte le sue componenti, ed alla pubblica incolumità .
- 1.04 - Ogni altra utile informazione e notizia.

2.00 - Elaborati Tecnici

- 2.01 - Copia del provvedimento regionale di approvazione del progetto d' impianto e dei relativi elaborati tecnici.

3.00 - Idoneità tecnico - economica

Vale la documentazione indicata all' All. B, punto 2.

4.00 - Certificazioni integrative (solo se il richiedente è un soggetto privato).

Vale la documentazione indicata all' All. A, punto 5.00.



Gestione-Rifiuti.it

ALLEGATO 4

Allegato "D" (Art. 16, I comma, lett. d, f e g) - Documentazione da allegare alle domande di autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, all'esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio e/ o definitivo di rifiuti tossici e nocivi.

Le domande per il rilascio alle autorizzazioni di cui all' art. 16, I comma, lettera d), e), f), e g) della presente legge devono essere corredate dai documenti di seguito indicati:

- 1.00 - Relazione generale.
- 2.00 - Elaborati tecnici.
- 3.00 - Idoneità tecnico - economica - documentazione.
- 4.00 - Certificazioni integrative.

1.00 - Relazione generale e sua articolazione

- 1.01 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
- 1.02 - Modalità e cautela da osservarsi nell' attività di raccolta e trasporto ed esercizio dei macchinari ed attrezzature dell' impianto.
- 1.03 - Descrizione delle varie fasi relative alle operazioni di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, con indicazione nel caso di raccolta e trasporto dell' impianto per il finale smaltimento.
- 1.04 - Descrizione dei sistemi di controllo, di regolazione e di misura installati durante le fasi di trattamento e stoccaggio.
- 1.05 - Misure adottate per evitare danno e/ o pericolo di danno all' ambiente, considerato in tutte le sue componenti, ed alla pubblica incolumità .
- 1.06 - Ogni altra utile informazione e notizia.

2.00 - Elaborati tecnici

- 2.01 - Verbale di collaudo dell' impianto, ovvero, per le discariche, certificato di regolare esecuzione dell' opera.
- 2.02 - Relazione tecnica sullo stato dei macchinari, attrezzature, impianti e sistemi di misure, regolazione e controllo,
- 2.03 - Piano di emergenza commisurato alla pericolosità dei rifiuti, (solo per gli impianti di trattamento, stoccaggio provvisorio e stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi).
- 2.04 - Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi dei costi e ricavi.
- 2.05 - Copia del provvedimento regionale di approvazione del progetto di impianto e dei relativi elaborati tecnici.
- 2.06 - Ogni altra utile informazione e notizia.

3.00 - Idoneità tecnico - economica - documentazione

Vale la documentazione indicata all' allegato B punto 2.

4.00 - Certificazioni integrative (le certificazioni di cui ai punti 4.04 e seguenti devono essere prodotte solo se il richiedente è un soggetto privato).

- 4.01 - Concessione edilizia corredata dei disegni di progetto recante il competente visto di approvazione con gli estremi della concessione medesima.
- 4.02 - Certificato del competente ente attestante la localizzazione dell' impianto o del deposito all' interno di un agglomerato o zona industriale ovvero al di fuori dell' agglomerato o zona industriale ma all' interno dell' area industriale.



Gestione-Rifiuti.it

4.03 - Copia autentica del titolo di proprietà o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella per la quale si chiede l'autorizzazione.

4.04 - Certificato d' iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

4.05 - Certificati non anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risultino la residenza, il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici per il titolare e/ o legale rappresentante e/ o il presidente e/ o gli amministratori dell' impresa, società o ente, che, comunque qualificati, siano responsabili dell' esercizio dell' impianto.

4.06 - Atto costitutivo e statuto nonchè estratto dal libro dei soci (solo per le società regolarmente costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e lavoro).

4.07 - Certificato d' iscrizione nell' apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di produzione e lavoro).

4.08 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda dal quale risulti che l' impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.

4.09 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base ad atti depositati, l' indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l' impresa richiedente.

4.10 - Certificato generale del casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonchè certificato dei carichi pendenti in tribunale per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 4.05.

